



Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione generale per l'Istruzione classica scientifica e magistrale

Direzione generale per l'Istruzione tecnica

Direzione generale per l'Istruzione media non statale

Ispettorato per l'Istruzione artistica

Ai Provveditori agli Studi

Ai Capi degli istituti di istruzione secondaria
di 2° grado ed artistica

Prot. N. 20106 tecn.

Roma, li 13 maggio 1970

OGGETTO : Esami di maturità anno scolastico 1969-70 - Giudizio e relazione dei consigli di classe (artt. 3 e 4 O. M. 15 aprile 1970).

L'art. 3 dell' O. M. 15 aprile 1970 stabilisce, tra l'altro, che — quest'anno — anche gli alunni ammessi all'esame di maturità possono venire a conoscenza, su richiesta, del giudizio formulato dal Consiglio di classe.

La innovazione, di cui non può sfuggire l'importanza, risponde alle vive esigenze diffusamente rappresentate dagli alunni e dalle famiglie e, peraltro, non disconosciute dal personale della scuola direttivo e docente. Essa impegna maggiormente la responsabilità dei consigli di classe, per le molte e varie implicazioni, soprattutto sul piano umano.

Invero, la consapevolezza che i giudizi di ammissione potranno essere comunicati agli interessati deve indurre i Consigli di classe alla più attenta e meditata valutazione del rendimento e del profitto scolastico ed alla adozione di criteri di rigorosa coerenza nella formulazione dei medesimi giudizi. E ciò varrà a garantire, da un lato, che alla commissione giudicatrice siano forniti elementi di informazione chiari e precisi, ai fini del migliore assolvimento del suo delicato compito, e, dall'altro, che gli alunni si accingano alla prova convinti che il giudizio della scuola riflette fedelmente la loro preparazione e il loro impegno.

In tale prospettiva, non v'è chi non veda come un giudizio severo risulterebbe ingeneroso come del resto risulterebbe, per converso, diseducativo un giudizio troppo indulgente, cui non corrispondessero effettivi meriti di preparazione culturale, di studio, nonché reali capacità e attitudini.

E' evidente che in un giudizio strettamente aderente al profitto non può trovare agevole collocazione alcun altro elemento afferente a situazioni diverse, ancorché ricche di interesse umano, che pure, in passato, talvolta, i Consigli di classe ritenevano opportuno rappresentare per una più benevola considerazione degli alunni da parte della commissione giudicatrice.

Ciò si desume del resto, dalla lettera stessa della legge, là dove, (art. 2) si stabilisce che lo scrutinio finale è inteso a valutare il « grado di preparazione » del candidato. Nulla vieta, peraltro, che informazioni le quali esulino dalla materia strettamente scolastica possano essere validamente fornite dal commissario interno, rappresentante della classe, in armonia con le finalità istituzionali della presenza del medesimo in seno alla commissione.

La richiesta intesa ad ottenere la comunicazione del giudizio, tanto di non ammissione quanto di ammissione, scaturito dalla sintesi dei giudizi analitici sul profitto nelle singole materie, deve essere redatta su foglio in carta legale e diretta al Capo d'Istituto, il quale provvederà al rilascio della dichiarazione su carta legale fornita dal richiedente.

Con l'occasione, si reputa opportuno richiamare l'attenzione dei Consigli di classe su quanto espressamente dispone l'art. 4 della citata ordinanza in merito alla compilazione di un'ampia relazione sui programmi svolti e sugli aspetti più significativi dell'attività scolastica, non esclusa, quindi, una « storia » della classe di provenienza dei candidati.

Si confida che nelle prossime riunioni i Consigli di classe sapranno assolvere degnamente i compiti ai quali sono chiamati.

IL MINISTRO
Misasi